

TI_GERICHTE 33.2000.54 vom 23. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.54

FR: TI_GERICHTE 33.2000.54 du 23 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.54 del 23 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, che non possono pretendere una rendita ordinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli importi seguenti" " Per il capoverso 4 se la rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria è assegnata unicamente la rendita straordinaria finché sono adempite le condizioni indicate al capoverso 1". Nel messaggio relativo alla decima revisione dell'AVS si legge in proposito: " Le rendite straordinarie sottoposte ai limiti di reddito hanno perso gran parte del loro significato. Attualmente, circa 15 000 persone beneficiano di tali prestazioni. Le prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI, hanno invece assunto un posto importante nelle assicurazioni sociali, contribuendo a colmare le lacune del sistema della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Le prestazioni complementari, come le rendite straordinarie, sono calcolate in funzione del bisogno. Numerosi beneficiari di rendite straordinarie percepiscono anche prestazioni complementari. Secondo le circostanze, si effettuano calcoli quasi uguali in due luoghi diversi per stabilire se effettivamente l'assicurato è in una situazione di bisogno. L'introduzione di un sistema unico di calcolo del bisogno sarebbe una garanzia di semplificazione e di trasparenza. Poiché generalmente le prestazioni complementari sono più elevate della rendita straordinaria e una parte dei beneficiari di rendite straordinarie con limiti di reddito riceve prestazioni complementari, sembra ragionevole applicare il sistema delle prestazioni complementari a tutte le prestazioni AVS/AI accordate in caso di bisogno e fissarle secondo le norme applicabili alle prestazioni complementari (per es. la rendite AI nei casi di rigore, art. 28 cpv. 1 bis LAI). Questo implica tuttavia l'abbandono del carattere accessorio delle PC. Queste d'ora in poi dovranno poter essere versate anche nei casi in cui non vi è diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI. Le rendite straordinarie non sottoposte ai limiti di reddito, invece, devono essere mantenute. Sono destinate alle persone che, fino all'insorgere del diritto alla rendita, non hanno mai avuto la possibilità di versare contributi. Conformemente al diritto vigente si tratta soprattutto di mogli che erano già sposate al momento dell'introduzione dell'AVS nel 1948 e che da allora non hanno mai esercitato un'attività lucrativa, oppure di orfani di madre o di invalidi dalla nascita o dall'infanzia." L'adeguamento della LPC a questa modifica dell'AVS era tra l'altro già stato introdotto con l'art. 2 cpv. 2 bis LPC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1997 (Messaggio sulla decima revisione dell'AVS p. 68). Dal tenore del messaggio risulta quanto segue: " Il capoverso 2 bis precisa inoltre che il diritto a una rendita straordinaria subordinata ai limiti

di reddito è sostituito dal diritto a una prestazione complementare. Il limite di quindici anni è mantenuto riguardo alle prestazioni complementari, ed è opportuno precisare che, fino alla scadenza di tale termine, rendita e prestazione complementare sommate non devono superare il montante minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (cfr. n. 345)." Dal 1° gennaio 1998 il periodo di carenza è stato ridotto a 10 anni (cfr. consid. 2.1) e RDAT II-1998 pag. 36-37) 2.4. Nel caso in esame la Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa con la Croazia prevede un diritto alla rendita straordinaria dell'AVS/AI (art. 17). Dagli atti AI risulta inoltre che l'assicurato ha diritto ad una rendita ordinaria dell'AI, il cui valore (fr. 800) è però inferiore all'importo minimo della rendita ordinaria (fr. 1005). Egli ha quindi diritto anche ad una prestazione complementare pari alla rendita ordinaria, introdotta, con la decima revisione dell'AVS, al posto della rendita straordinaria sottoposta ai limiti di reddito (Messaggio p. 58). 2.5. Egli non ha per contro diritto ad una prestazione complementare completa ai sensi dell'art.

E. 2

cpv. 2 lett. a LPC citato al considerando 2.1. Come indicato dalla Cassa, infatti, immediatamente prima della data dalla quale ha chiesto la prestazione, non ha dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni. In proposito va rilevato che con residenza si intende l'effettiva presenza transitoria in un luogo; la durata di questa presenza non ha invece importanza (Werlen, op. cit., p. 73 N 208). Il presupposto della residenza è stato introdotto anche nell'ambito dell'assicurazione invalidità per subordinare la concessione della prestazione all'esistenza di un legame particolarmente stretto tra l'assicurato e la Svizzera (DTF 121 V 247 consid. 1a; DTF 115 V 84 consid. 2b.). Secondo la giurisprudenza federale, il principio secondo cui gli stranieri possono pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in precedenza quindici), non può essere interpretata in senso letterale. Al riguardo il TFA ha precisato che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all'ottenimento della prestazione complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L'Alta Corte federale ritiene in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all'estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono indipendenti dai contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l'erogazione (STFA non pubbl. in re G. C. dell'11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC 1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen, op. cit., p. 68/69; Carigiet, op. cit. p. 104). Secondo l'art. 17 della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Croazia un'assenza all'estero di tre mesi al massimo non è interruttiva della dimora. La disposizione precisa inoltre che eccezionalmente il termine di tre mesi può essere esteso. Secondo la giurisprudenza federale un'assenza dalla Svizzera che supera la durata di tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interruttiva, in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969 p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p. 105). Al proposito il TFA ha pure rilevato che un trattamento medico che può essere effettuato in Svizzera non giustifica un'assenza di una durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b). In tale evenienza è inoltre necessario che l'interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà non appena

ne avrà l'occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75). Un'assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, quindi, se giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare. In una sentenza non pubblicata nella causa G. C dell' 11.12.1995, p. 4 il TFA, richiamando la sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che " per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore." Secondo la giurisprudenza, il predetto termine di dieci anni è riferito non solo alla dimora ininterrotta, ma anche all'esigenza del domicilio in Svizzera (DTF 110 V 172 consid. 2b). La possibilità di costituire un domicilio in questo paese deve quindi essere esistita all'inizio di tale termine. Per gli stagionali ciò significa che essi devono aver adempiuto - o perlomeno essere stati in procinto di adempiere - i presupposti per la trasformazione del permesso di dimora stagionale in permesso di dimora annuale già quindici anni prima della presentazione della domanda di prestazioni complementari. La sola possibilità di ottenere un permesso di dimora annuale non consente ancora di ammettere l'esistenza di un domicilio, l'interessato dovendo pure aver fatto uso della facoltà medesima (STFA del 19 marzo 1999 in re M.F; STFA del 15 marzo 1994 in re S.P; RDAT II-1998 pag. 49).

2.6. Dagli accertamenti effettuati dal TCA presso la Sezione degli stranieri risulta in particolare che l'assicurato ha svolto attività lavorativa in Svizzera dal 9 giugno 1971 al 15 maggio 1976 grazie ad un permesso quale stagionale (permesso A). Dal 15 luglio 1977 al 12 dicembre 1984 l'assicurato ha beneficiato di un permesso annuale. Dal 13 dicembre 1984 al 30 marzo 1987 egli non ha risieduto né lavorato in Svizzera. Dal 1 aprile 1987 ha ripreso ad esercitare attività lavorativa nel settore alberghiero grazie ad un permesso per stagionali fino al 31 ottobre 1988. Dal 6 novembre 1990 fino al 5 novembre 2000 egli ha beneficiato di un permesso di dimora annuale (permesso B; _). Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, secondo cui, rilevante per stabilire la durata della dimora in Svizzera, è il fatto che l'assicurato abbia la possibilità di costituire il domicilio in questo Stato, il termine di dieci anni ha cominciato a decorrere una prima volta con l'assegnazione del permesso di dimora annuale il 15 luglio 1977. A partire dal 1984 tuttavia vi è stata un'assenza dalla Svizzera di 2 anni e tre mesi e mezzo, evidentemente interruttiva del termine, in quanto di durata superiore a tre mesi (cfr. consid. 2.5). Il nuovo termine ha quindi ricominciato a decorrere il 6 novembre 1990 data a partire dalla quale l'assicurato ha nuovamente ricevuto un permesso di dimora annuale. Il termine di dieci anni è quindi giunto a scadenza il 5 novembre 2000. Solo a partire dal 1° novembre 2000 (cfr. art. 21 cpv. 1 LPC) quindi l'assicurato ha diritto ad una prestazione complementare completa. In proposito va rilevato a titolo abbondanziale che i contratti di lavoro trasmessi pendente causa dall'assicurato non sono rilevanti ai fini dell'esito della presente vertenza. In effetti essi si riferiscono agli anni sessanta e settanta in cui l'assicurato ancora disponeva del permesso per stagionale. Mentre nel 1982 e nel 1990 già disponeva del permesso B. In virtù di quanto sopra esposto quindi, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e all'assicurato versata una PC completa di fr. 1'325.-- mensili da mese di novembre 2000. Al riguardo occorre precisare che poiché la prestazione complementare ha di principio durata annuale e oggetto del contendere è la PC del 2000, questa Corte, può in questa sede, modificare l'importo stabilito dall'amministrazione. Del resto secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA 30.9.1998 in re A. F. c. UAI non pubbl; STFA 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non

pubblicata; DTF 121 V pag 366 e seg consid 1b e riferimenti; DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 112 V pag 93 e seg consid. 3: DTF 109 V pag 179 e seg consid. 1, DTF 107 V pag 5 consid. 4a; DTF 105 V pag 141 consid. 1b). Comunque eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.